



Ministero della Salute

IL SEGRETARIO GENERALE
SOGGETTO ATTUATORE
EX ART. 1 OCDPC N. 630/2020

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura, da valere ad ogni effetto di legge, nell'anno duemila venti, il giorno _____ presso la sede del Ministero della salute

Tra

Il Ministero della salute, Codice Fiscale n. _____, di seguito indicato come Ministero, nella persona del Segretario generale, _____, individuato quale Soggetto attuatore delle Ordinanze di protezione civile relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede centrale del Ministero

e

il/la dott./dott.ssa _____, medico, nato/a a _____ il _____, residente _____, ivi elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto

Premesso che:

- a) in data 25 gennaio 2020 il Ministro della Salute ha adottato un'ordinanza contingibile e urgente contenente "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" entrata in vigore in pari data pubblicata in G. U. serie generale del 27 gennaio 2020 n. 21;
- b) con l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza, per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della salute è autorizzato in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7 comma 5 bis e 6 bis del d. lgs. 165 del 2001 e successive modifiche e all'art. 6 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di 90 giorni;
- c) la situazione sanitaria collegata alla diffusione dell'infezione da Covid-19 risulta essere in costante evoluzione e che la sorveglianza sanitaria costituisce una misura che consente all'autorità competente di contenere la diffusione delle malattie infettive diffuse;
- d) risulta necessario e urgente rafforzare per il periodo di tempo necessario e sufficiente, il contingente di personale a disposizione del Ministero della salute, ricorrendo a personale esterno all'Amministrazione;
- e) risulta preminente l'interesse pubblico sotteso agli interventi che il Ministero della salute è chiamato a porre in atto, in relazione all'evolversi della situazione sanitaria connessa, con particolare riferimento alla garanzia del servizio di risposta rapida 1500,

al potenziamento del sistema di prevenzione delle malattie infettive e di profilassi internazionale e al supporto al controllo sanitario nei principali aeroporti internazionali e negli altri aeroporti e porti presso i quali il Ministero della salute assicura la profilassi internazionale;

f) valutato il livello di professionalità, la complessità della prestazione e il connesso grado di responsabilità, nonché la temporaneità dell'incarico per la quantificazione del compenso previsto;

g) l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", emanata in prosecuzione delle misure urgenti adottate dal Ministro della salute con ordinanza del 25 gennaio 2020 è intervenuta nella materia;

h) con i decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. N. 414 del 7 febbraio 2020 e rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 è stato nominato il Soggetto attuatore per le attività connesse alla gestione dell'emergenza, nonché specificati i relativi compiti e funzioni;

i) con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, è stata, tra l'altro, aperta una contabilità speciale presso il Ministero della salute;

l) l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è ulteriormente intervenuta nella materia;

m) la copertura economica del presente contratto di collaborazione è assicurata, ai sensi dell'art. 1 comma 6 della citata ordinanza del Ministro della salute, e dell'art. 4 dell'Ordinanza di protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, con i fondi disponibili sulla contabilità speciale intestata al Segretario generale del Ministero della salute aperta ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza di protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

n) vista la delega alla firma del Soggetto attuatore, rilasciata con nota SEGEN prot. n. _____ del _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. In particolare, si allegano:

- Informativa relativa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001" e al codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute;
- regolamento interno sull'utilizzo strumenti e servizi informatici del 14 gennaio 2010;
- Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 2 (Oggetto dell'incarico)

1. Il Ministero della salute, nella persona del Segretario generale, in qualità di Soggetto attuatore, conferisce un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze di potenziamento del sistema controllo sanitario dell'USMAF/SASN - Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - UT Venezia - profilo medico - al/alla dott./dott.ssa.
2. L'oggetto dell'incarico attribuito al collaboratore è quello di potenziare temporaneamente, attraverso il proprio contributo di carattere tecnico sanitario, il servizio sopra specificato.
3. La sottoscrizione del presente contratto non fa sorgere, anche mediamente, diritti od altre situazioni giuridiche comunque denominate in ordine all'accesso all'impiego presso il Ministero.
4. La suddetta attività, per esigenze di coordinamento organizzativo, sarà svolta presso la sede dell'USMAF/SASN - Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - UT Venezia -- e, a richiesta dell'Amministrazione, presso le altre sedi dipendenti dal medesimo USMAF - SASN ovvero, salvo quanto previsto all'art. 7, in altra sede che potrà essere successivamente indicata in funzione delle esigenze del medesimo.
5. Gli effetti del presente contratto rimangono subordinati all'esito positivo del controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f-bis, della legge n. 20 del 1994 e successive modificazioni.

ART. 3

(Svolgimento del rapporto)

1. La collaborazione oggetto del presente contratto è resa dal collaboratore nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2222 cod. civ., nel contesto di un rapporto che per esplicita volontà delle parti, deve essere considerato, a tutti gli effetti, un rapporto di prestazione autonoma per l'attuazione della specifica attività di cui al precedente art. 2.
2. Il Ministero si impegna a fornire quanto è necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore gli strumenti che di volta in volta verranno ritenuti più idonei all'espletamento delle attività finalizzate al potenziamento del servizio.

ART. 4

(Coordinamento dell'attività)

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3 del presente contratto in ordine all'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività, il collaboratore risponderà direttamente al Responsabile del servizio, quanto all'esecuzione dello stesso.
2. Al fine di verificare il proficuo svolgimento dell'attività, il collaboratore è tenuto a redigere una relazione finale da sottoporre alla verifica del Responsabile del servizio.

ART. 5

(Durata del rapporto)

1. La durata del rapporto di collaborazione decorre dall'effettivo inizio dell'attività e fino _____, con possibilità di estensione per tutto lo stato di vigenza dello stato di emergenza.
2. Qualora lo stato di emergenza sanitaria e le conseguenti esigenze di servizio dovessero cessare anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, il contratto si intenderà risolto previa comunicazione del Segretario generale.

ART. 6

(Compenso)

1. Il compenso orario della prestazione, è pari ad euro 40,00 (quaranta/00) lordi, onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del collaboratore e del Ministero. Il compenso dovuto non potrà superare complessivamente, in alcun modo, quello corrispondente a una prestazione lavorativa di 38 ore settimanali.
2. Ai fini dell'erogazione del compenso di cui al comma 1, l'orario svolto deve essere validato dal Responsabile del servizio in relazione alle effettive esigenze di servizio.
3. Il collaboratore è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL).
4. Oltre al compenso di cui al comma 1 del presente articolo, al collaboratore non è dovuta alcuna altra prestazione per trattamento economico a qualsiasi titolo considerato, né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico, con la sola esclusione dell'eventuale rimborso spese di cui al successivo art. 7.
5. Rimangono a carico del collaboratore gli oneri relativi alla copertura assicurativa per responsabilità professionale.

ART. 7

(Rimborso delle spese di trasferta)

1. Al collaboratore compete il rimborso a piè di lista delle spese, debitamente documentate, per l'eventuale attività svolta, a richiesta del Ministero, al di fuori della sede indicata all'articolo 2, da calcolarsi secondo le modalità e i criteri previsti per la determinazione del trattamento di missione dei dipendenti del Ministero della salute.

ART. 8

(Obblighi e responsabilità del collaboratore)

1. Il collaboratore è tenuto a rendere personalmente la prestazione non potendosi avvalere né di sostituti, né di assistenti o di altri ausiliari.
2. Il collaboratore è inoltre obbligato a svolgere la propria attività con la perizia e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta e non potrà in alcun caso modificare unilateralmente il contenuto, le modalità e i tempi della prestazione; qualunque variazione a iniziativa dello stesso se non preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio o comunque dal Ministero è nulla di diritto e improduttiva di effetti.
3. Il collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni relative al lavoro svolto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, impedendo che il materiale e la documentazione di cui venga in possesso siano divulgati e diffusi in alcun modo e in qualsiasi forma, anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.
4. Il collaboratore si impegna ad osservare, dalla data di decorrenza del presente contratto, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento del Ministero, entrambi pubblicati sul sito istituzionale. La violazione degli obblighi di comportamento previsti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del presente contratto, con relativa informativa all'Ordine professionale di

appartenenza. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

5. Il collaboratore è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto e di ogni altro obbligo nascente dal rapporto che esso regola.

6. Il collaboratore si impegna altresì ad osservare il regolamento interno per l'utilizzo degli strumenti e servizi informatici del 14 gennaio 2010

ART. 9 (Recesso)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto in caso di gravi inadempimenti agli obblighi previsti da parte del contraente con riferimento ed in conformità a quanto previsto dal Codice Civile in materia di recesso.

2. Il Ministero e il collaboratore possono recedere anticipatamente dal presente contratto, con un preavviso minimo di 15 giorni.

ART. 10 (Restituzione di documenti)

1. Il collaboratore, alla cessazione del rapporto sarà tenuto a restituire tutti i documenti affidatigli o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.

ART. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy e la protezione dei dati personali, il collaboratore prende atto che i dati personali forniti al Ministero della salute saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà con modalità cartacee e automatizzate.

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'adempimento dei propri compiti istituzionali. I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

4. Il collaboratore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del proprio Curriculum Vitae.

In particolare il collaboratore prende espressamente atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 33/2013, la predetta pubblicazione sul sito costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia del presente contratto e per la liquidazione del relativo compenso.

5. Si ricorda che l'interessato potrà esercitare in ogni momento e gratuitamente i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi all'Ufficio 1 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

6. Si informa, inoltre, che il Titolare dei dati è il Ministero della salute, viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute- Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: rpd@sanita.it .

ART. 12
(Foro competente)

1. Il foro competente per qualsiasi controversia insorgenda sull'applicazione del presente contratto sarà esclusivamente quello di Roma, ferma restando l'individuazione della giurisdizione secondo la vigente normativa.
2. Per la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali, il Ministero della salute e il Segretario generale sono domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede a Roma in Via dei Portoghesi, n. 12.

ART. 13
(Disposizioni finali e rinvio alle disposizioni di legge)

1. Il rapporto di collaborazione, per tutto quanto non previsto dal presente contratto, è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi in materia.
2. Il collaboratore dichiara di accettare tutte le suddette clausole avendo presa visione delle disposizioni richiamate.
3. Il presente contratto, composto da n. 6 pagine siglate dalle parti, viene redatto in duplice originale, di cui uno verrà conservato agli atti dell'Ufficio 1 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e un altro verrà consegnato al collaboratore.

IL COLLABORATORE
GENERALE

P. IL SEGRETARIO

SOGGETTO ATTUATORE
EX ART. 1 OCDPC N. 630/2020

DELL'USMAF/SASN

IL DIRETTORE

Il collaboratore esprime il proprio assenso, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro, all'utilizzo dei dati personali forniti e alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti, secondo le norme di cui al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni del presente contratto che ha integralmente letto ed accettato, in particolare quelle di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12.

IL COLLABORATORE
